

# Transfer pricing: oneri di documentazione per i gruppi italiani ed esteri

di Piergiorgio Valente (\*)

## L'adempimento

La Manovra 2010 ha introdotto per la prima volta l'onere a carico delle imprese italiane appartenenti a gruppi multinazionali di predisporre la documentazione necessaria a supportare la propria politica dei prezzi di trasferimento, al fine di darne precisa comunicazione all'Amministrazione finanziaria. La legislazione italiana si allinea ai dettati della linea-guida dell'OCSE e del "Codice di condotta europeo".

Sino all'emanazione dell'art. 26 della Manovra 2010 (D.L. n. 78/2010)<sup>1</sup>, si è assistito ad un'**asimmetria** tra il contribuente "virtuoso" (che - in assenza di uno specifico obbligo normativo, decideva comunque di dotarsi di un *set* di documentazione conformemente a quanto previsto dalla *Guidelines* OCSE o dal "*Code of Conduct on Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the EU*" - di seguito "Codice di Condotta UE") e l'Amministrazione finanziaria che svolgeva autonomamente la propria attività di verifica attraverso gli ordinari strumenti di cui agli articoli 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973.

### Le Guidelines OCSE: "arm's length principle"

Secondo quanto previsto dall'OCSE, un'analisi alla luce dell'*arm's length principle* richiede i seguenti documenti e/o **dati significativi**:

- |   |
|---|
| - la descrizione delle transazioni comparabili;                                     |
| - la descrizione dell'attività economica svolta;                                    |
| - la descrizione della struttura organizzativa del gruppo;                          |
| - la descrizione dei rapporti di proprietà (i.e. controllo) all'interno del gruppo; |

- |   |
|---|
| - le indicazioni dell'ammontare del fatturato e dei conseguenti impatti economici degli anni precedenti la transazione, nonché del "peso" delle transazioni infragruppo rispetto all'attività con soggetti terzi; |
| - la descrizione e motivazione delle metodologie utilizzate per la determinazione dei prezzi di trasferimento;  |
| - l'indicazione di eventuali particolari circostanze che potrebbero influire sulla determinazione dell' <i>arm's length principle</i> ;   |
| - la descrizione delle condizioni commerciali del gruppo;   |
| - la descrizione delle diverse funzioni aziendali e dei rischi assunti dalle imprese associate coinvolte nelle transazioni infragruppo;   |
| - la descrizione dei flussi finanziari all'interno del gruppo;  |
| - la descrizione dei processi di negoziazione posti in essere per determinare ovvero correggere i prezzi nelle transazioni infragruppo <sup>2</sup> .   |

La suindicata asimmetria è stata quindi superata con l'emanazione dell'art. 26, anche se a ben vedere, la lacuna sembra essere stata **risolta ancora prima** dal legislatore civilistico con l'introduzione, al comma 1 dell'art. **2427 c.c.**, del n. 22bis (in ottemperanza all'adozione della Direttiva 2046/46/CEE):

(\*) Valente Associati, Centro Studi Internazionali GEB Partners

#### Note:

1 Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (cd. "Manovra correttiva"), è stato pubblicato nel S.O. n. 114 alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125 ed è entrato in vigore il giorno stesso. È stato successivamente convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel S.O. n. 174 alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176 ed entrata in vigore in data 31 luglio 2010.

Cfr. sull'argomento Valente P., Transfer pricing: oneri documentali per le imprese, in *Commercio Internazionale*, n. 20/2010, p. 39 ss.; Valente P., Transfer pricing - I nuovi oneri di documentazione in Italia, in *il fisco*, n. 39/2010, 1, p. 6330 ss.; Valente P., La documentazione in materia di transfer pricing, in *il fisco*, n. 34/2010, 1, p. 5481 ss.

2 Per approfondimenti sul *transfer pricing* secondo l'OCSE, cfr. Valente P., *Manuale del transfer pricing*, Milano, 2008, p. 69 ss.

“La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

(*Omissis*)

**22bis)** le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato (...).”

Pertanto, il contribuente/società in caso di omessa informativa (in quanto le operazioni sono state concluse a **normali valori di mercato**) dovrà predisporre idonea documentazione che supporti tale conclusione.

## I principi contabili di riferimento

Ai fini della valutazione del rispetto delle normali condizioni di mercato si dovrà fare riferimento, secondo l'OIC<sup>3</sup>, non solo a condizioni di tipo qualitativo, relative al prezzo delle transazioni e ad altri elementi ad esso connessi, ma anche alle **motivazioni** che hanno condotto alla decisione di porre in essere la transazione con **parti correlate**, anziché con soggetti terzi<sup>4</sup>.

Occorre tuttavia osservare che ancora prima della disposizione civilistica, un implicito obbligo di *reporting* è stato introdotto dai Principi Contabili Internazionali ed, in particolare, dal **Principio IAS 24** - “*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”.

Tale principio deve essere applicato nella:

- a) individuazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate;
- b) individuazione dei saldi in essere, inclusi gli obblighi tra l'entità e le sue parti correlate;
- c) individuazione delle circostanze in cui sono richieste le informazioni integrative sugli elementi di cui ai punti a) e b), e
- d) determinazione delle informazioni da fornire in merito agli elementi di cui alle precedenti lettere.

Pertanto, il Principio IAS 24 richiede espressamente che vengano fornite le informazioni integrative su rapporti, operazioni e saldi in essere con parti correlate, inclusi gli obblighi, nel bilancio consolidato e separato di una controllante, di una partecipante in una *joint venture* o di un investitore, da esporre

in conformità a quanto previsto dal Principio IAS 27 - “*Bilancio consolidato e separato*”.

Inoltre, occorre considerare la disciplina a cui sono soggette le **società con azioni quotate nei mercati regolamentati**. Infatti, il mercato mobiliare richiede la diffusione, in via continuativa, di informazioni complete e attendibili relative agli strumenti finanziari e agli emittenti quotati, poiché gli investitori basano le loro scelte sulle informazioni di cui dispongono.

## Gli obblighi di informativa al pubblico

Le società, da tempo, sono sottoposte ad un particolare regime in materia di informazione al pubblico, in aggiunta a quelli già previsti in materia contabile e di bilancio.

A tale proposito, si rileva che in data 15 marzo 2010 la Consob ha emanato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010), i cui elementi essenziali possono essere sintetizzati nei seguenti:

- a) rafforzamento del ruolo degli amministratori indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale sulle operazioni con parti correlate;
- b) regime di trasparenza.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato Regolamento lo stesso detta “i principi ai quali le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (...) si attengono al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate (...)”.

Il Regolamento distingue le operazioni con parti correlate applicando un **criterio dimensionale**

### Note:

<sup>3</sup> Cfr. Appendice di aggiornamento al Principio Contabile n. 12, “*Informazioni nella nota integrativa relativa ad operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio*” Consultabile al sito: <http://www.fondazioneoic.org/Pages/Public/default.aspx>.

<sup>4</sup> In senso conforme anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “Le informazioni sulle operazioni con parti correlate: problematiche applicative e aspetti pratici Il nuovo art. 2427, comma 1, n. 22 bis del codice civile” 17 marzo 2010).

Consultabile al sito <http://www.cndcec.it/>.

(soglia del 5% di almeno uno tra i seguenti parametri: capitalizzazione di borsa o patrimonio netto, attivo totale, passività totali. La soglia scende al 2,5% per le società controllate da un'altra società quotata) in base al quale sono individuati ruolo degli amministratori indipendenti e trasparenza.

Il Regolamento adotta una definizione di "operazioni con parti correlate" simile a quella del Principio IAS 24 e conseguentemente le disposizioni trovano applicazione per "qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo".

Le **società quotate** sono inoltre tenute ad indicare le informazioni previste dall'Allegato 3B del Regolamento Emittenti<sup>5</sup>:

- descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti dell'operazione;
- modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. A tale riguardo, risulta opportuno indicare l'eventuale esistenza di valutazioni svolte da professionisti a supporto della congruità di tale prezzo e gli esiti finali delle medesime, precisando se dette valutazioni sono state appositamente commissionate dall'Emittente;
- effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Emittente e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento di una dichiarazione in tal senso;
- nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'Emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie.

## Oneri documentali per le consociate italiane di gruppi esteri

I nuovi oneri di documentazione si applicano anche alle filiali residenti in Italia di società estere<sup>6</sup>.

Considerato il numero di filiali a controllo estero è molto probabile che queste abbiano già dovuto confrontarsi con il rispetto degli **obblighi di documentazione esistenti nei Paesi di residenza** delle proprie società controllanti.

Infatti, nella maggior parte degli ordinamenti UE (ad eccezione di Austria, Belgio, Lussemburgo, Svizzera) esiste l'obbligo di predisporre la documentazione a supporto del *transfer pricing* adottato. Tale obbligo può esplicitarsi nel mantenimento della **contemporaneous documentation** o comunque nell'esistenza della documentazione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi annuale.

### Note:

<sup>5</sup> Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

<sup>6</sup> È d'obbligo rilevare che in Italia esistono più di 14.400 società controllate da soggetti esteri (Fonte: ISTAT, 23 dicembre 2009 - dati riferiti al 2007).

La principale area di localizzazione dei soggetti economici che controllano le affiliate estere è l'Unione europea (UE a 27), con il 60,5 per cento delle imprese, il 59,0 per cento del fatturato e quasi il 58 per cento del valore aggiunto a controllo estero. Segue il Nord-America, con il 17,1 per cento delle affiliate estere e il 22,6 per cento del fatturato a controllo estero, e gli altri Paesi europei, con il 16,5 per cento delle controllate estere e il 7,4 del fatturato a controllo estero.

Per quanto riguarda, in particolare, le imprese industriali, le 791 affiliate americane impiegano quasi 139 mila addetti e realizzano il 28,5 per cento del valore aggiunto ed il 31,4 per cento del fatturato a controllo estero di questo macrosettore; seguono le 560 controllate tedesche, che assorbono oltre 54 mila addetti e contribuiscono per l'11,2 per cento sia al fatturato che al valore aggiunto a controllo estero.

Le imprese statunitensi nel settore dei servizi sono 1.621, impiegano quasi 145 mila addetti e realizzano oltre il 20 per cento del valore aggiunto di questo macrosettore. Le 1.516 imprese dei servizi a controllo tedesco occupano oltre 107 mila addetti e contribuiscono a quasi il 20 per cento del valore aggiunto realizzato dalle imprese a controllo estero.

Significativa è la presenza delle multinazionali estere - con vertici residenti nell'Unione europea - nella produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua (94,1 per cento degli addetti a controllo estero del settore), nelle industrie conciarie e fabbricazione di prodotti in cuoio e calzature (90,9 per cento) e nell'intermediazione monetaria e finanziaria (84,7 per cento). Le multinazionali americane risultano particolarmente attive nell'informatica ed attività connesse (51,9 per cento degli addetti a controllo estero), nella ricerca e sviluppo (49,6 per cento), nelle altre industrie manifatturiere (48,0 per cento) e nel noleggio di macchinari ed attrezzature (39,3 per cento).

## Le fattispecie rilevanti

In attuazione dell'art. 26 del D.L. n. 78/2010, è stato approvato in data 29 settembre 2010 il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il quale introduce per la prima volta in Italia, come accennato, l'onere di predisporre la documentazione necessaria a supportare la politica dei prezzi di trasferimento adottata.

In linea con quanto previsto dal Codice di condotta dell'Unione europea, le nuove disposizioni sono da applicarsi alle transazioni tra le entità del gruppo residenti nell'UE, nonché alle transazioni controllate tra imprese comunitarie ed entità del gruppo aventi sede in Stati extra-UE.

La struttura della documentazione da produrre ricalca l'impostazione dell'EU TP Documentazione, introdotta dal Codice di Condotta UE (cfr. Tavola 1), costituita da:

- 1) un *set* contenente informazioni comuni a tutte le società del gruppo nell'UE (*Masterfile*): "*The masterfile should follow the economic reality of the business and provide a «blueprint» of the MNE group and its transfer pricing system that would be relevant and available to all EU Member States concerned*"; e
- 2) più *sets* riguardanti ciascuno informazioni relative ad un singolo Paese ("*Country Specific Documentation*" o, nell'espressione del Provvedimento, Documentazione Nazionale).

Il **Masterfile** riflette la realtà economica dell'impresa e fornisce una rappresentazione del gruppo multinazionale e del suo sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento accessibile a tutti gli Stati membri interessati. Si precisa che è consentita la presentazione di **più** Masterfile qualora il gruppo operi in modo diversificato, in differenti settori di attività (o linee di business) disciplinati da specifiche politiche di transfer pricing.

Il contenuto della Documentazione Nazionale - riguardante le informazioni relative alla società - integra il *Masterfile*. Essa deve essere compilata nella lingua prescritta dal rilevante Stato membro. Le informazioni relative a una transazione controllata - che interessa uno o più Stati membri - devono essere contenute nella Documentazione Nazionale di tutti gli Stati membri coinvolti o nel *Masterfile*.


Siffatta tipologia di documentazione consente al contribuente di documentare la natura *at arm's length* delle transazioni *intercompany* attraverso l'analisi delle seguenti fattispecie:

- 1) transazioni poste in essere con società appartenenti al gruppo nell'ambito dello svolgimento del business;
- 2) selezione del metodo/dei metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento e giustificazione della scelta;
- 3) applicazione del metodo/dei metodi selezionati alle transazioni oggetto di analisi, determinazione dell'*arm's length range* attraverso opportune *benchmark analysis*;
- 4) *monitoring* delle transazioni poste in essere all'interno del gruppo e rilevazione di eventuali cambiamenti.

In alcuni ordinamenti possono evidenziarsi differenze in termini di informazioni richieste a livello locale, che tuttavia non incidono sulla struttura complessiva della documentazione necessaria all'Amministrazione finanziaria coinvolta per effettuare le proprie verifiche in tema di prezzi di trasferimento.

Il supporto documentale, come descritto nelle sue forme (cfr. Tavola n. 2), se **consegnato nel corso di attività di controllo** o di altra attività istruttoria da parte dell'Amministrazione finanziaria, consente al contribuente di accedere al regime di esonero dalle sanzioni amministrative tributarie (art. 1, comma 2-ter, D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471).

Tavola n. 1 - EU TP Documentation



## Tavola n. 2 - Le caratteristiche della documentazione

<ul style="list-style-type: none"> <li>• è predisposta <b>annualmente</b>, con l'unica eccezione prevista per le piccole e medie imprese, le quali possono sottrarsi all'obbligo di aggiornare i dati relativi all'analisi di comparabilità per i due anni successivi a quello di predisposizione della documentazione;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• è redatta in lingua italiana; tuttavia, è consentito redigere il Masterfile in lingua inglese;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• è siglata in ogni pagina dal legale rappresentante o da un suo delegato, e firmata sull'ultima pagina, anche in via elettronica;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• è consegnata ai verificatori <b>entro dieci giorni dalla richiesta</b>, sebbene sia consentito integrare i documenti successivamente.</li> </ul>

Le informazioni contenute nella documentazione devono inoltre essere **veritiere**. Le **sanzioni** possono infatti essere irrogate se i documenti sono incompleti, non conformi al contenuto minimo previsto, o non corrispondono al vero.

A **garanzia** del contribuente è infine previsto che le informazioni contenute nella documentazione non possono essere utilizzate per “*scopi diversi da*

*quelli istituzionalmente riconducibili all'attività di controllo nel corso della quale essa è esibita*”.

Con riferimento alle modalità di comunicazione del possesso della documentazione (cfr. Tavola n. 3) occorre distinguere le seguenti fattispecie:

- **a regime**, il contribuente provvederà a fornire la relativa comunicazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale;
- per i periodi di imposta **anteriori al 31 maggio 2010** (data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010), la comunicazione dovrà essere effettuata con modalità telematiche attraverso il servizio Entratel (anche per il tramite di intermediari abilitati) entro il termine di **90 giorni** dalla pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (*n.d.r.*: entro il 28 dicembre 2010). Tuttavia, saranno ritenute valide anche le comunicazioni pervenute oltre tale termine ma a condizione che le stesse siano anteriori all'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di **accertamento** delle quali il soggetto abbia avuto **formale conoscenza**.

## Tavola n. 3 - Modalità e termini per la comunicazione del possesso della documentazione

<p><b>A regime</b></p>	<p>il contribuente provvederà a fornire la relativa comunicazione in sede di <b>presentazione della dichiarazione dei redditi annuale</b></p>
<p><b>Per i periodi di imposta anteriori al 31 maggio 2010:</b></p>	<p>la comunicazione dovrà essere effettuata con <b>modalità telematiche</b> attraverso il servizio Entratel (anche per il tramite di intermediari abilitati) entro il termine di <b>90 giorni</b> dalla pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (<i>n.d.r.</i>: entro il <b>28 dicembre 2010</b>).</p>